



Ai sensi degli artt. 17 della CM 105/16.5.75 e 39 del RD 965 del 30.4.24, gli insegnanti hanno l'obbligo della vigilanza sugli alunni (in particolare all'ingresso, durante l'intervallo e al termine delle lezioni): *“L’insegnante deve trovarsi nell’istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile l’Ufficio di Dirigenza, quando per legittimo impedimento*

non può recarvisi..., ed assistere all'ingresso e all'uscita i propri alunni”.

La vigilanza degli alunni è un'attività connessa alla funzione docente (CCNL 4.8.95, art. 42, c.5); i genitori, affidando i loro figli all'istituzione scolastica, perdono ogni potere di controllo e di vigilanza durante il periodo della attività didattica.

Gli alunni, quindi, non possono essere lasciati senza sorveglianza, per cui l'insegnante risponde delle lesioni che l'alunno abbia prodotto a sé o agli altri nel periodo in cui è sottoposto alla sua sorveglianza. Non costituisce discriminante la colpa concorrente degli alunni. I reati di cui può essere chiamato a rispondere il docente, si strutturano come reati colposi d'omissione, avendo egli l'obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40 c.p.).

Sotto il profilo della colpa, il reato, ai sensi dell'art. 43 del c.p., è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica *a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline*.

La circostanza che l'insegnante abbia osservato le norme del regolamento non esime la responsabilità per violazione di norme di *comune prudenza e perizia*. Le responsabilità per incidenti (c. 2-3, art. 2048 c.c.), in seguito a violazione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni (*Culpa in vigilando*), possono essere: penale, amministrativo/patrimoniale, disciplinare e civile: l'art. 2048 c.c. prevede la responsabilità per danni prodotti alle persone sulle quali esercitano autorità o vigilanza e stabilisce una presunzione di colpa ponendo a loro carico la *prova liberatoria*, cioè la dimostrazione “di non aver potuto impedire il fatto”. Poiché, nella fattispecie prevista dall'articolo citato, il minore è capace d'intendere e di volere e l'evento illecito è riferito al suo comportamento come alla causa diretta ed esclusiva, la responsabilità del minore (violazione del dovere *alterum non laedere*) autore dell'illecito si aggiunge a quella dell'insegnante (omissione dell'obbligo d'impedire il fatto), la cui responsabilità è solo indiretta. Pertanto: i docenti che, per aver omesso di vigilare adeguatamente, hanno reso possibile il verificarsi di un qualche infortunio ad un loro alunno, sono chiamati a rispondere delle conseguenze della loro omissione sia all'autorità scolastica (in sede disciplinare) sia all'autorità giudiziaria (in sede penale e o civile e patrimoniale).

La **responsabilità patrimoniale** del personale direttivo, docente e non docente... per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è **limitata al soli casi di dolo o colpa grave** nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. Pertanto si raccomanda la massima attenzione sullo stato di manutenzione delle attrezzature, lavagne, utensili di laboratorio, attrezzi ginnici...).

Collaboratori Scolastici

Ai sensi del DPR **589/1985** gli i Collaboratori scolastici provvedono, tra l'altro:

- a sorvegliare sull'accesso e il movimento, nell'edificio, degli alunni

- a sorvegliare gli alunni nelle aule e nei laboratori in occasione di momentanee assenze degli insegnanti

-ad accompagnare nell'ambito delle strutture scolastiche gli alunni portatori di handicap e, se comandati dal Dirigente Scolastico o dai docenti, tutti gli altri.

In occasione di eventi eccezionali e non prevedibili (es.: sciopero non preannunciato dei docenti, assenze non previste dei docenti, improvvisi blocchi dei mezzi pubblici, calamità naturali...), la necessità di assistenza e vigilanza sugli alunni non può che prevalere su ogni altra considerazione, per cui il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione del personale presente, anche di quello ausiliario.

La responsabilità di quest'ultimo è però da ritenersi residuale, eccezionale, sostitutiva: anche quando subentra quest'ultima non viene tuttavia automaticamente ad escludersi l'accertamento circa la sussistenza della responsabilità, specie sotto il profilo disciplinare, dei docenti in ordine ad eventuali ingiustificate inadempienze di obblighi d'ufficio.

Cosa fare in caso d'incidente

- segnalazione immediata all'addetto al primo soccorso più vicino e all' Ufficio del Dirigente Scolastico;
- prestare il primo soccorso e se necessario chiamare il 118;
- convocare i genitori tramite l'Ufficio del Dirigente Scolastico;
- redigere una relazione dettagliata dell'accaduto da consegnare subito all'ufficio del

Nell'orario di chiusura delle lezioni, gli operatori scolastici potranno uscire dal cancello principale, con le loro autovetture, solo dopo che si è ultimata l'evacuazione di tutti gli alunni.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione
(Dott. Giuseppe Bennardo)



Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Mirella Vella

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*